



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Segr. Regionale Emilia Romagna

Al Comandante Generale Arma Carabinieri

All'Unione Sindacale Italiana Carabinieri

E, per conoscenza:

Al Comandante Legione Emilia Romagna

Egregio Comandante

Tra le diverse funzioni del sindacato, vi è quella preminente di tutelare i diritti dei propri iscritti.

La sentenza della Corte Costituzionale e successivamente la Legge appena approvata -non ancora in vigore-, pone serie limitazioni affinché un sindacato possa agire nella piena tutela del personale. Per tali motivi, cercando di non entrare in dinamiche a noi vietate, ci corre l'obbligo di evidenziare che il trattamento economico ed i diritti costituzionali rientrano a pieno titolo nelle materie di nostra competenza e, per tale motivo ricordiamo che l'articolo 36 della Costituzione Italiana stabilisce che le **ferie sono un diritto irrinunciabile** per il lavoratore e devono essere considerate come un recupero psico-fisico del lavoro svolto. A questo aggiungiamo che la trattazione di tale istituto è regolato anche dai Contratti di Lavoro e, questo ci consente di rappresentare le varie anomalie riscontrate sull'applicazione delle norme vigenti, al fine di poterle segnalare e contestualmente Lei attraverso i suoi Uffici risolvere.

Premesso quindi che le norme Costituzionali, i D.P.R. contrattuali e per ultimo il compendio sulle licenze del Comando Generale, ne chiariscono bene il funzionamento per la contestuale concessione, non riusciamo a giustificare talune direttive (verbali e scritte) a livello di Comando Provinciale/Compagnia (Emilia

Romagna) che a nostro avviso sconvolgono in toto quanto previsto dalle norme di cui sopra.

Il Compendio sulle licenze recita testualmente:

- a. Il personale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuita.
- b. La licenza ordinaria: è un diritto irrinunciabile; è rilasciata per consentire un adeguato periodo di riposo, nell'interesse del militare e dell'Amministrazione;

AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERE LA LICENZA

La concessione della licenza avviene secondo le previsioni di apposita pianificazione curata dai Comandanti di Reparto, così da garantire il giusto temperamento tra le esigenze dei singoli e quelle dell'Amministrazione. **Deroghe o varianti alla pianificazione possono essere consentite solo a seguito di oggettive e insuperabili ragioni di servizio**

PIANIFICAZIONE E FRUIZIONE DELLA LICENZA

- a. La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio non abbia a risentirne.
- b. E' dovere del superiore regolare i turni di servizio, al fine di garantire a ciascun dipendente il totale godimento della licenza ordinaria nei termini prescritti;
- c. **Entro il 31 dicembre di ogni anno**, ciascun Reparto **deve** predisporre e **approvare la pianificazione della licenza ordinaria** del personale dipendente **per l'anno successivo**, tenuto conto delle preferenze espresse e/o esigenze rappresentate e garantendo, nel contempo, la funzionalità dei Reparti e degli Uffici.
- d. **La pianificazione** costituisce una programmazione di massima e, pertanto, **può essere modificata, in relazione a eventuali sopravvenute esigenze di servizio** o personali, **non altrimenti prevedibili**.

Essa, pertanto, non può essere sistematicamente o inopinatamente disattesa. Ciascun Comandante deve, salvo comprovate esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili, **garantire** la concessione dei **periodi di licenza pianificati**

Pertanto, ogni violazione all'applicazione di queste norme avviene per disorganizzazione assoluta e causa forti disagi al personale che dopo aver programmato il periodo di ferie, si vede negare il diritto a cavallo delle stesse per i seguenti motivi:

- rispettare il criterio di un “terzo della forza” assente (massimo);
- Massimo 7 giorni in giugno e settembre

Su queste assurde disposizioni ci chiediamo e Le chiediamo:

- da dove derivano queste direttive, atteso che nel compendio sulle licenze **il criterio del “terzo della forza” non è contemplato?**
- La programmazione di massima prevista al 31 dicembre dell’anno precedente è stata attesa o disattesa?
- Nel caso in specie, le esigenze durano per mesi e non sono limitate ad uno specifico evento che ne giustificerebbe le motivazioni.
- Quali sono le oggettive ed insuperabili ragioni di servizio da cui nascono queste restrizioni?
- La lettera di un Comandante di Compagnia firmata il 19 Aprile 2022, dimostra l’assoluta ignoranza in materia, atteso che se la programmazione e la contestuale conferma della stessa, per compendio sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2021, quindi il Comandante di Compagnia, non solo risponde in ritardo alle programmazioni effettuate ma non giustifica neanche le motivazioni dell’ordine emanato (ai Carabinieri, viene imposto in modo verbale di non presentare istanza diversa dall’ordine emanato). Su questo precisiamo che l’improvvido Comandante di Compagnia del Parmense, ignorando le norme sulle licenze, ha esageratamente messo per iscritto il tutto ma in altre realtà della stessa Emilia, il tutto avviene in modo verbale (vds Piacenza).

I problemi di organico dei Reparti, non possono essere considerati esigenze di servizio e principalmente non possono ricadere sulle ferie del personale. Siamo certi che se la scala gerarchica avesse ottemperato alla programmazione nei modi e tempi previsti dal compendio sulle licenze, avrebbe in quel momento potuto organizzare al meglio la concessione del periodo di ferie.

Queste limitazioni, così stringenti e, ci consenta non previste dalle norme contrattuali per la fruizione dei giorni di licenza, in un periodo di tempo significativamente lungo, ovvero da giugno a settembre, nonché il criterio del terzo della forza, determinano le seguenti problematiche:

1. **Imporre** al militare di usufruire di **solì sette giorni di licenza** nel mese di giugno e settembre, senza una giustificata esigenza di servizio, **non è consentito;**

2. Togliere la possibilità ai Comandanti di Stazione di poter ottemperare alla programmazione delle licenze del personale in maniera equilibrata è una ingerenza gratuita che si deve evitare.

3. il **terzo della forza** quale criterio di valutazione per la concessione delle licenze **non è consentito** dai contratti di lavoro e dalle circolari e, pertanto non si può giustificare come criterio.

Nell'attesa che la legge sulla sindacalizzazione ci consente di poter intervenire con più determinazione sull'argomento, attraverso una concertazione della materia, ma principalmente ricorrendo al Giudice Amministrativo per sanare le ingiustificate irregolarità, le chiediamo di portare in essere ogni utile accorgimento per **ammaestrare la sua scala di comando discendente** ad una corretta applicazione delle norme, nonché ad un controllo certosino per evitare tali incresciosi inconvenienti, **chiarendo nel contempo cosa si intende per servizi necessari ed esigenze di servizio non altrimenti assolvibili**, così come ha già provveduto ad intervenire sulla regolamentazione del lavoro straordinario che per tanti Comandanti era un'appendice al lavoro ordinario, stravolgendo di fatto le norme di Legge.

In conclusione Comandante, ci consenta di esprimere la nostra preoccupazione su parte della scala gerarchica, la cui poca conoscenza delle norme si riverbera in disagi per il personale. Non tutti gli Ufficiali hanno una giusta predisposizione all'azione di Comando ed obbligarli per Legge o direttive interne ad ottemperare a questo, porterà l'Arma dei Carabinieri ad una moltitudine di procedimenti amministrativi, che noi vogliamo evitare ma che Lei dall'alto della Sua autorevolezza può eludere con norme ancora più chiare o anche evitando di riconoscere incarichi di comando agli ignoranti in materia.

Cordiali saluti

Bologna, li 26.04.2022

La Segreteria Regionale